

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00058/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 16080/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16080 del 2023, proposto da

Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

- Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza, Francesca De Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernardo 101;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

- Della Nota prot. n. 96660 del 31.05.2023, avente ad oggetto “1. Introduzione di un contributo a carico degli iscritti che beneficiano del versamento di cui all'art. 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243 – Gestione degli specialisti esterni in regime di accreditamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata ENPAM. 2. Versamento del contributo a carico del professionista – Aggiornamento delle modalità operative inerenti alla trasmissione dei dati con il modello DFS”, recapitata all'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.p.A, in data 15 giugno 2023;
- Della Delibera del Consiglio di Amministrazione E.N.P.A.M. n. 64 del 7.07.2022, non pubblicata;
- Della Nota n. 36/0001678/MED-L-168 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16.02.2023, non pubblicata, di approvazione della Delibera n. 64/2022;
- Della Circolare esplicativa avente ad oggetto “Approvazioni Ministeriali febbraio 2023 - Novità regolamentari” del 23.03.2023;
- Nonché di ogni altro atto antecedente e successivo anche non conosciuto dalla ricorrente, compresa, se e in quanto necessaria, la Delibera n. 23 del 16.03.2023, relativa alle modalità operative di versamento del contributo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Fondazione Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

#### PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 7.07.2022 l'ENPAM ha introdotto, a partire dall'anno di fatturato 2023, uno specifico contributo del 4% a carico degli iscritti beneficiari del versamento di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004;

- che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento FMCA (come modificato dalla Delibera n. 64/2022), l'importo del contributo del 4% deve essere trattenuto, dai compensi spettanti ai professionisti, dalle strutture accreditate che provvedono al relativo versamento all'ENPAM, nelle modalità definite al punto 2. della nota impugnata (come da delibera n. 23 del 16.03.2023); in sostanza il contributo in parola non viene versato direttamente dal singolo specialista esterno, ma – tramite ritenuta “alla fonte” – dalle società professionali e di capitali accreditate, che, pertanto, trattengono (prima) il Contributo del 4% dai compensi spettanti agli specialisti esterni e devolvono (poi) detti importi al Fondo SE (e, dunque, all'ENPAM) (cfr. comma 4- ter);

#### CONSIDERATO

- che la ricorrente Neuromed SpA – soggetto terzo estraneo al rapporto previdenziale tra l'ENPAM e i suoi iscritti – deduce, tra l'altro, l'illegittimità dell'imposizione alle società professionali e di capitali accreditate di operare la ritenuta alla fonte del neoistituito contributo del 4% posto a carico degli specialisti esterni, tramite una semplice fonte regolamentare (ossia la Delibera n. 64/2022) e in assenza di una norma di legge che imponga tale obbligo; e invoca la tutela cautelare rappresentando che il prossimo 31 marzo scadrà il

termine entro il quale le strutture accreditate con il SSN dovranno versare alla Fondazione il contributo del 4% a carico dei professionisti, previa ritenuta alla fonte;

#### RITENUTO

- che impregiudicata ogni valutazione nel merito del ricorso, le questioni di diritto sollevate da parte ricorrente appaiono meritevoli di approfondimento in pubblica udienza;
- che nelle more della definizione del giudizio nella opportuna sede di merito, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare opportuno mantenere la *res adhuc integra* sino alla conclusione della lite;
- che, pertanto, l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente deve essere accolta con sospensione dei provvedimenti impugnati, riguardando detta sospensione unicamente le modalità operative di riscossione del contributo la cui debenza, da parte dei medici specialisti esterni, è ovviamente del tutto impregiudicata; salva pertanto ogni libera determinazione di ENPAM di eventualmente disporre che – nelle more del giudizio - il versamento del contributo avvenga direttamente da parte dei singoli professionisti entro la data del 31 marzo 2024;
- di dover fissare, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 20 marzo 2024;
- che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti;

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 20

marzo 2024;

c) compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Rosaria Palma, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Sebastiano Zafarana**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Spagnoletti**

IL SEGRETARIO